

## GRUPPO NETWORK

<b>GRUPPO NETWORK MEDIAZIONE E ARBITRATO</b>	
<b>Data</b>	<b>5 luglio 2013</b>
<b>Ordine del giorno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Discussione delle novità introdotte nella disciplina della mediazione dal DL 69/2013;</li> <li>-Varie ed eventuali</li> </ul>
<b>Presenti</b>	<p>Laura Tarabbia, CCIAA Ferrara  Paola Marzocchini, CCIAA Modena  Miriam Trevisani, CCIAA Bologna  Licia Chierici, CCIAA Ravenna  Annalisa Torta, CCIAA Parma  Claudia Fiumi, CCIAA Rimini  Carla Menozzi, CCIAA Reggio  Stefano Lenzi, Annamaria Ngyuen Unioncamere Emilia-Romagna</p>
<p><b>Andamento dei lavori e posizioni emerse e orientamenti assunti</b></p> <p>In apertura della riunione è stato chiesto di sollecitare nuovamente l'Unione italiana affinché si impegni a segnalare per iscritto al Ministero della Giustizia la situazione in merito alla problematica dei mediatori che non riusciranno a fare i venti tirocini nell'arco temporale di un biennio prescritti dal decreto 145/2011 entro la scadenza del 26 agosto p.v., stabilita dalla normativa in questione. Tale situazione, determinatasi in gran parte a seguito delle note conseguenze della sentenza della corte costituzionale del 24 ottobre 2012, che ha comportato un drastico calo delle mediazioni e quindi della possibilità di effettuare tirocini, rischia di non consentire lo svolgimento delle normali funzioni ai mediatori, proprio nel momento in cui ce ne sarebbe il maggior bisogno, vista l'imminente reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità in sede di giurisdizione civile disposta dal DL 69/2013.</p> <p>Sempre in premessa all'incontro è stato chiesto all'Unione regionale di verificare con l'Unione nazionale se, ai fini della rendicontazione delle mediazioni gratuite effettuate grazie ai fondi di perequazione 2011-12, sia possibile fornire le schede procedimento delle statistiche del Ministero- estratte col programma gestionale "concilia" o altri – invece dell'invio dei verbali delle mediazioni, che potrebbe costituire una violazione dell'obbligo di riservatezza connaturale ai procedimenti di mediazione.</p> <p>In merito all'esame del D.L. 69/2013, il gruppo network intende segnalare all'Unione italiana alcuni aspetti da tenere in considerazione in vista dei possibili emendamenti che occorrerà apportare in breve tempo ai regolamenti camerali sulla procedura di mediazione, una volta convertito in legge il decreto in questione.</p> <p>In particolare è stato rilevato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il regolamento camerale dovrà prevedere che l'attestazione della segreteria dell'organismo di</li> </ul>	

mediazione camerale possa essere fatta quando non la mediazione non costituisce condizione obbligatoria di procedibilità;

- è necessario prevedere nel regolamento un'apposita disposizione che regoli le conciliazioni sulle telecomunicazioni e la subfornitura;
- i termini ( 30 gg, 3 mesi) potrebbero essere individuati dal regolamento con riferimento al disposto normativo per evitare di dover modificare il regolamento;
- il regolamento dovrà prevedere gli stessi importi tariffari per le mediazioni facoltative e quelle che costituiscono condizione obbligatoria di procedibilità ( per es. quelli attuali ). Non si devono inserire nelle tariffe gli aumenti conseguenti all'esito positivo delle mediazioni e alle proposte dei mediatori. Si chiede inoltre che l'Unione italiana fornisca un prospetto per i compensi e gli onorari dei mediatori;
- le tariffe devono tener conto del nuovo comma b – bis dell'art. 5 D.Lgs. 28/10 : quindi in caso di mancata comparizione al primo incontro, l'importo delle spese di mediazione per il primo scaglione dovrebbe essere fissati in 20 euro ( i minimi sono derogabili) e non in 40 euro altrimenti, per assurdo, dovrebbero essere corrisposte dalla parte complessivamente euro 80,00 oltre iva ( spese di avvio pari e a 40,00 e spese di mediazione pari a 40,00) per il verbale di mancata partecipazione e euro 60,00 oltre iva per il verbale di mancato accordo;
- l'incontro preliminare disposto dal regolamento deve essere adeguato a quanto disposto dal nuovo articolo 8 D.Lgs. 28/10;
- per mantenere l'iscrizione negli appositi elenchi degli organismi camerali, i mediatori devono possedere ulteriore requisiti standard di formazione oltre quelli minimi stabiliti dalla norma

#### **NOTE**

Bologna, 11 luglio 2013

Stefano Lenzi